



DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 37

Modo di tenuta dei registri

Articolo abrogato dalla l. 2 dicembre 1991, n. 399.

Abrogato dal 2 gennaio 1992 · versione 10

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
Estremi	Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1941

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-l-attuazione-del-codice-di-procedura-civile-e/art-37-modo-di-tenuta-dei-registri>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it